



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone
Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9
Email: - cric804002@istruzione.it - cric804002@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

CRIC804002 - A680FA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000146 - 12/01/2026 - IV.5 - I

FUTURA
Finanziato dall'Unione europea
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani

COESIONE
ITALIA 21-27
SCUOLA E
COMPETENZE



Cofinanziato
dall'Unione europea

MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
PREMESSA.....	2
Finalità del presente Regolamento.....	2
Definizione di Intelligenza Artificiale.....	2
Normativa vigente.....	2
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA.....	4
Art 1. Ambito di Applicazione.....	4
Art 2. Principi Generali.....	4
Art 3. Uso dell'IA da Parte dei Docenti	4
Art 4. Uso dell'IA da Parte degli Studenti	4
Art 5. Uso di strumenti di IA per attività istituzionali dell'Amministrazione scolastica.....	5
Art 6. Tutela della Privacy e dei Dati.....	5
Art 7. Revisione.....	5



PREMESSA

Nel redigere il presente Regolamento non è stata utilizzata alcuna IA.

Viene assunta come figura centrale nel presente Regolamento il docente, inteso come professionista che lavora individualmente e in accordo il proprio consiglio di classe/team: il docente è figura di riferimento per le scelte didattiche legate all'utilizzo dell'IA, scelte che realizza conoscendo e rispettando la propria scuola, i propri alunni, le discipline di titolarità, il proprio stile di insegnamento, la propria umanità.

Finalità del presente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'attività scolastica, promuovendo un uso consapevole, etico e utile allo sviluppo delle competenze critiche e digitali degli studenti.

Definizione di Intelligenza Artificiale

Ai fini del presente titolo si intende per Intelligenza artificiale (IA o AI) un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi esplicativi o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

Si intende per Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

Si intende per Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Per IA si intendono, quindi, tutti gli strumenti digitali in grado di generare testi, immagini, codici o altri contenuti in autonomia, tra cui ChatGPT, Gemini, Copilot, Grammarly AI, DeepL, strumenti per immagini e video generativi.

Normativa vigente

Il quadro normativo per avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nella didattica è costituito principalmente dal **Regolamento UE2024/1689**, per il quale bisogna considerare che i diritti e i doveri relativi all'IA riguardano il personale amministrativo, i docenti, gli studenti e le famiglie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689 del 13 giugno 2024). In particolare all'articolo 4 viene definita la cosiddetta AI literacy, vale a dire l'alfabetizzazione in materia, intesa come l'insieme delle competenze che consentono agli interessati (fornitori, utenti e persone coinvolte in genere) di occuparsi della diffusione informata dei sistemi IA nel rispetto delle leggi vigenti e con consapevolezza di opportunità, rischi e potenziali danni connessi al loro uso. Tale aspetto in ambito scolastico deve necessariamente accompagnarsi alla tutela dei minori coinvolti, come da **Disegno di legge S. 1146** (<https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58262>). Ad oggi in assenza di norme legislative specifiche su questo tema risulta essenziale fare riferimento alle indicazioni fornite dal **Garante per la protezione dei dati** per l'utilizzo sicuro dell'IA da parte dei minori, vale a dire il rispetto della



privacy e la presenza di un meccanismo di verifica dell'età degli utenti (<https://www.garanteprivacy.it/temi/minori>).

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

Art 1. Ambito di Applicazione

Il Regolamento si applica a tutti gli studenti, docenti e personale scolastico per ogni uso dell'IA durante attività didattiche, laboratoriali o extrascolastiche collegate alla scuola.

Art 2. Principi Generali

L'IA è uno strumento di supporto, non sostituisce l'impegno personale né il pensiero critico.

Il suo utilizzo deve essere dichiarato in modo trasparente.

È vietato usare l'IA per attività disoneste o di plagio.

La scuola incoraggia l'uso responsabile dell'IA.

Art 3. Uso dell'IA da Parte dei Docenti

1. Il pensiero del docente e dei docenti è prioritario rispetto a qualsiasi interpretazione ed elaborazione svolta dallo strumento IA. Pertanto il suo utilizzo nella docenza e nelle funzioni ad essa correlate deve essere calibrato e scelto in un'ottica pragmatica e nella cornice della deontologia professionale.

Il docente mette in atto tutti i dispositivi a sua disposizione per evitare l'utilizzo improprio dello strumento IA da parte degli alunni.

2. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

4. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

5. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti, le famiglie e la scuola.

Art 4. Uso dell'IA da Parte degli Studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve essere sempre guidato, filtrato, introdotto e veicolato dai docenti.

2. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi, le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente secondo le modalità concordate con l'insegnante.

La famiglia, nel rispetto del patto di corresponsabilità, collabora con l'intento educativo dichiarato



nel presente documento e si assume la responsabilità di un eventuale utilizzo a casa. Rimane quindi ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.



Art 5. Sanzioni per uso improprio di IA da parte degli studenti

Nel rispetto della Normativa sopracitata e del compito educativo della Scuola, fermo restando che gli studenti vanno edotti circa i rischi connessi con l'uso dell'IA, si ritiene opportuno disciplinare le sanzioni conseguenti ad eventuali comportamenti/modalità difformi alle indicazioni dei docenti. L'uso improprio della IA viene recuperato/sanzionato.

Art 6. Uso di strumenti di IA per attività istituzionali dell'Amministrazione scolastica

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art 6. Tutela della Privacy e dei Dati

È vietato inserire nei sistemi di IA informazioni personali, immagini riconoscibili, dati scolastici sensibili senza autorizzazione esplicita.

Art 7. Revisione

Il Regolamento può essere aggiornato periodicamente per riflettere l'evoluzione delle tecnologie e delle normative.